

Informativa per la clientela di studio

N. 167 del 12.11.2014

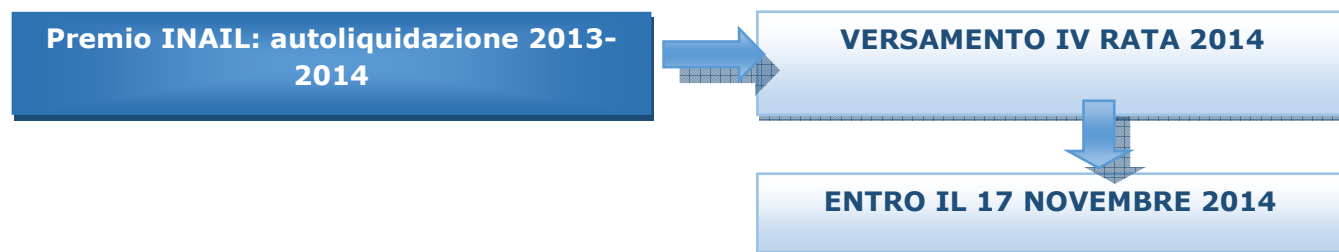
*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Premi INAIL. Versamento IV rata 2014

*Il **prossimo 17 novembre 2014** (il 16 novembre cade di domenica) scade l'ultimo giorno utile per il versamento della **IV e ultima rata** del premio di autoliquidazione 2013/2014.
Le ricordiamo sin da ora che nell'ultimo appuntamento bisogna versare il **25%** del premio dovuto maggiorandolo di interessi calcolati con il **coefficiente 0,01048548**.*

Premessa

A breve scade il termine per il versamento della IV rata del premio INAIL. Infatti, **entro il prossimo 17 novembre 2014** le aziende che hanno optato per il pagamento rateale dovranno versare l'ultima tranche del premio INAIL.



La Legge di Stabilità 2014

La Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) all'art. 1, c. 128 ha stabilito che:

- ✓ "Con effetto dal 1° gennaio 2014, con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a **1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016**".

LA RIDUZIONE

Con la Determina del Presidente dell'INAIL n. 67 dell'11 marzo 2014 vengono rese note le modalità applicative della riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previste dal comma 128, articolo 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).

In particolare, è stato stabilito che la misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo **pari a 1.000 milioni di euro, per l'anno 2014**, sulla base delle elaborazioni della Consulenza Statistico Attuariale dell'Istituto, è pari al **14,17%**.

Riduzione premi INAIL 2014

La riduzione dei premi INAIL, per quest'anno, è pari al **14,17%**, nel limite complessivo di 1.000 milioni di euro.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La suddetta riduzione si applica a tutte le tipologie di premi e contributi previsti dal Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: premi dovuti per la Gestione Industria, ivi compresa l'assicurazione per i marittimi e contributi dovuti per la Gestione Agricoltura.

OSSERVA - La riduzione si applica altresì ai premi relativi all'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (L. n. 93/1958).

Sono invece **esclusi** dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni:

- ✓ articolo 8 della Legge 3 dicembre 1999, n. 493;
- ✓ articolo 72 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni;
- ✓ Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 28 marzo 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 773, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- ✓ articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni.

I datori di lavoro interessati

Le ricordiamo che i soggetti obbligati all'assicurazione INAIL sono i datori di lavoro che, nell'esercizio delle attività, occupano persone soggette alla tutela obbligatoria prevista dal D.P.R. n. 1124/1965. In via generale, sono assicurati coloro che, in modo permanente o avventizio, prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita.

NOTA BENE - Sono espressamente **inclusi** tra gli assicurati anche i lavoratori che, pur in assenza di subordinazione, sono considerati meritevoli di tutela, quali i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella forma di prestazione occasionale, gli artigiani, il coniuge, i figli o altri parenti del datore di lavoro che lavorino alle sue dipendenze, i partecipanti all'impresa familiare e gli associati in partecipazione che svolgono attività manuale.

Modalità di pagamento

È nostra cura informarLa che la rata del premio INAIL, in scadenza il prossimo 17 novembre, va versato mediante il modello unificato F24, compilando la "**SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI**".

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI									
INAIL	codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati		
TOTALE						I	L		+/− SALDO (I-L)
codice ente	codice sede	causale contributivo	codice posizione	periodo di riferimento:		importi a debito versati	importi a credito compensati		
				da mm/aaaa	a mm/aaaa				
TOTALE						M	N		+/− SALDO (M-N)
FIRMA						SALDO FINALE			
						EURO + ,			
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)									
DATA		CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno		☐ bancario/postale			
				n.ro		☐ circolare/vaglia postale			
giorno		AZIENDA		tratto / emesso su		cod. ABI			
mese		CAB/SPORTELLO				CAB			
ora									

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In particolare, nell'area:

- ✓ **codice sede:** va indicato il codice identificativo della sede INAIL competente per territorio. Esso è composto sempre da cinque numeri ed è reperibile sul sito dell'Istituto assicuratore (www.inail.it);
- ✓ **posizione assicurativa:** va indicato sempre il Codice ditta:
 - **C.C.:** indicare il codice di controllo;
- ✓ **numero di riferimento:** occorre distinguere tra il pagamento del premio di autoliquidazione INAIL e il pagamento dei Contributi Associativi:
 - **premio di autoliquidazione INAIL:** va riportato il numero "902012", che individua la richiesta di pagamento dell'autoliquidazione 2012/2013;
 - **contributi Associativi:** va riportato il numero di richiesta di pagamento del contributo associativo indicato nella colonna "CODICE PER F24" del modulo per la comunicazione delle basi di calcolo del premio, sezione Contributi Associativi;
- ✓ **causale:** va indicato "P";
- ✓ **importi a debito versati:**
 - **premio INAIL:** va indicato l'importo del premio da versare;
 - **contributi associativi:** va indicato l'importo da pagare utilizzando un rigo diverso per ciascun codice identificativo del contributo, che è dato dalla somma algebrica del contributo dovuto per regolazione al netto dell'importo indicato nel campo "Anticipo calcolato dall'INAIL" della sezione contributi associativi delle basi di calcolo;

✓ **importi a credito compensati:**

- **premio di autoliquidazione INAIL a credito del datore di lavoro:** va indicato l'importo del premio di autoliquidazione da compensare. Compilare due o più righe della sezione INAIL del modello F24:
 - o **prima riga:** indicare il numero di richiesta del premio di autoliquidazione da compensare, inserendo l'importo nel campo "importi a credito compensati";
 - o **riga successiva:** indicare il numero di richiesta dell'importo a debito e il relativo importo nel campo "importi a debito versati";

✓ **premio di autoliquidazione INAIL a debito del datore di lavoro:** va indicato l'importo del credito da compensare. Compilare due o più righe della sezione INAIL del modello F24:

- **prima riga:** indicare il numero di richiesta dell'importo a credito da compensare, inserendo l'importo nel campo "importi a credito compensati";

Riga successiva: indicare il numero di richiesta del debito riferito al premio di autoliquidazione e il relativo importo nel campo "importi a debito versati".

Pagamento rateale

Le ricordiamo, infine, che il pagamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di autoliquidazione, di norma, può essere effettuato in **unica soluzione** oppure in **4 rate trimestrali**.

NOTA BENE - I datori di lavoro che sono interessati alla rateazione devono darne specifica comunicazione nel "**modello 1031**" per la dichiarazione delle retribuzioni, mediante contrassegno di campo specificatamente finalizzato all'indicazione dell'opzione per il pagamento in 4 rate.

Per chi si avvale del versamento rateale:

- ✓ le prime, pari al **50%** del premio annuale, dovevano essere effettuate **entro il 16 maggio 2014** senza maggiorazione di interessi;
- ✓ le rate successive alla prima, ognuna pari al **25%** del premio annuale, devono essere versate **entro il 20 agosto 2014** ed **entro il 17 novembre 2014**, maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato nel 2013, pari al **2,08%**.

I datori che si avvalgono della rateazione, pertanto, pagheranno il totale premio dovuto in **tre appuntamenti**:

- a) **entro il 16 maggio 2014**, il **50%** del premio dovuto;

- b) entro il 16 agosto 2014 (termine che slitta al 20 agosto per la sospensione del periodo feriale), il **25%** del premio dovuto maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente **0,00524274**;
- c) entro il 17 novembre 2014 va versato il restante **25%** del premio dovuto maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente **0,01048548**.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....